



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ELISABETTA ROMANO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
49	05/09/2025	5018	03

Oggetto:

***Opere eseguite in violazione della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. – L.S. 64/74 – L.1086/71 - T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. Comune: SOLOFRA (AV) – località Cappuccini Lavori: Realizzazione, in violazione alla normativa sismica vigente, di: - due manufatti in blocchi di cemento; - una struttura precaria in lamiera; - una piattaforma rialzata in calcestruzzo.
DECRETO DI SOSPENSIONE LAVORI***

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.D. GENIO CIVILE DI AVELLINO

Premesso che:

- il Comune di Solofra (AV), con pec del 24/09/2024, acquisita al prot.n. 455418 in data 30/09/2024, ha trasmesso copia dell'ordinanza di demolizione n. 110 del 20/09/2024, emessa nei confronti del sig. *****OMISSIS*****, nato il **OMISSIS* a ***OMISSIS** e residente in **OMISSIS** alla *****OMISSIS*****, n.q. di proprietario del terreno sul quale sono state realizzate le seguenti opere in violazione alle norme sismiche vigenti, ubicate alla *****OMISSIS*****, individuate in catasto al fg. *OMISSIS* *OMISSIS* p.lla *OMISSIS* del comune di Solofra (AV): “due manufatti in blocchi di cemento, presumibilmente adibiti a deposito attrezzi agricoli, il primo con dimensioni in pianta pari a circa m 3,15 x 3,90 ed altezza di circa 2,20 m ed il secondo con dimensioni in pianta di circa m 2,80 x 4,50 ed altezza variabile da m 4,20 a m 3,65. In adiacenza ai citati manufatti, sul lato Nord, è presente una struttura precaria in lamiera, mentre sul lato Sud è stata realizzata una piattaforma rialzata in calcestruzzo avente dimensioni in pianta pari a circa m 6,20 x 15,00 e altezza dal piano di calpestio pari a circa m 1,00, accessibile tramite 7 scalini anch'essi in calcestruzzo. Le citate opere sono state realizzate in assenza di permesso a costruire, dei necessari atti di assenso del Genio Civile e dell'autorizzazione paesaggistica”;
- in riscontro alla richiesta di questo Ufficio, prot.n. 468886 del 07/10/2024 e sollecito del 16/01/2025, il medesimo Comune di Solofra (AV), con pec del 12/02/2025, acquisita al prot.n. 75500 in data 13/02/2025, ha trasmesso la nota prot.n. 2359 del 12/02/2025, con allegata copia della relazione tecnica di accertamento prot.n. 5964 del 04/05/2023, corredata di foto, rappresentando, tra l'altro, che: “ - per i manufatti oggetto di ordinanza, non essendo stati rinvenuti presso gli archivi di questo Ufficio titoli edilizi legittimanti gli stessi, non è possibile, da parte di questo Ufficio, esprimersi in merito all'esistenza del provvedimento di autorizzazione/deposito sismico del progetto, né tanto meno in merito alla data di inizio e fine dei lavori strutturali, a tal proposito si rileva che, dalla consultazione del sistema "Google Earth", le opere in oggetto sono in parte visibili nella ripresa satellitare datata 08/2016; - la struttura precaria in lamiera di cui al punto 3) ha dimensioni in pianta pari a circa 4,00 m x 2,50 m, altezza pari a circa 2,20 m, ed è destinata presumibilmente a deposito attrezzi agricoli; - la piattaforma rialzata di cui al punto 4), all'atto del sopralluogo, era destinata ad area di stoccaggio di materiali di vario genere (attrezzi agricoli, cisterne d'acqua ecc.); per la stessa, da un'analisi visiva, non è possibile definire se trattasi di calcestruzzo armato; - non essendo stati rinvenuti presso gli archivi di questo Ufficio titoli edilizi legittimanti gli stessi, non è possibile, da parte di questo Ufficio, conoscere le generalità del costruttore e del direttore dei lavori.”;
- dagli atti suddetti si rileva, pertanto, la realizzazione, in violazione alla normativa sismica vigente, delle suddette opere, di cui all'ordinanza di demolizione n.110/2024, ubicate alla *****OMISSIS*****, ed individuate catastalmente al foglio *OMISSIS* part.lla *OMISSIS* del comune di Solofra (AV), di proprietà del sig. *****OMISSIS*****, sopra generalizzato;
- sulla base di quanto rilevato, questo Ufficio, ai sensi della L. n. 241/90, artt. 7 e 8, ha dato comunicazione alla ditta proprietaria di avvio del procedimento per violazioni alla normativa sismica, giusta nota raccomandata A/R prot.n.226103 del 07/05/2025;
- in riscontro alla succitata nota, l'avv. ***OMISSIS**, per conto e nell'interesse del *****OMISSIS*****, sopra generalizzato, con pec del 17/07/2025, acquisita al prot.n. 363924 in data 21/07/2025, ha trasmesso la nota datata 17/07/2025, ad oggetto: “Richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione acquisita - Procedimento Fasc. Contenzioso Sismico n. 76/2024 - Sig*****OMISSIS*****”, con la quale ha rappresentato: “Dall'esame degli atti trasmessi, con particolare riferimento alla documentazione fotografica allegata, si evidenzia una rilevante discrasia tra lo stato dei luoghi effettivo e quanto ivi rappresentato. Nello specifico, le immagini contenute nella documentazione paiono ritrarre manufatti che non risultano essere riconducibili alla proprietà del Sig**OMISSIS**. Alla luce di quanto sopra, e al fine di evitare equivoci che possano pregiudicare la corretta esecuzione di eventuali interventi di demolizione disposti o da disporre, si chiede cortesemente un chiarimento in merito all'esatta individuazione dei manufatti oggetto del procedimento e alla loro

corrispondenza catastale e topografica con le proprietà del Sig. *OMISSIS*. Si rappresenta altresì la piena disponibilità del Sig. *****OMISSIS***** a collaborare con codesta Amministrazione per garantire il pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e per porre in essere ogni attività eventualmente necessaria alla regolarizzazione della situazione”;

- a seguito della suddetta nota, questo Ufficio, con nota prot.n. 365116 del 22/07/2025, ha richiesto chiarimenti al Comune di Solofra (AV) il quale, con pec del 08/08/2025, acquisita al prot.n. 401721 in data 12/08/2025, ha trasmesso la nota prot.n. 12234 del 08/08/2025 con la quale ha rappresentato, tra l'altro, che: “[...] – le opere descritte al punto n. 6 della relazione tecnica di accertamento prot.n. 5964 del 04/05/2023, oggetto di Ordinanza dell’Area III n. 110 del 20/09/2024 [...] sono TUTTE insistenti sulla particella catastale identificata al fg. *OMISSIS*, particella n. *OMISSIS*, in ditta *****OMISSIS*****; - nella documentazione fotografica allegata alla citata relazione, le opere oggetto di Ordinanza n. 110 del 20/09/2024, sono rappresentate nell’ultima fotografia allegata, essendo le altre riprese effigianti opere insistenti su particelle non in ditta *****OMISSIS*****; [...] le opere oggetto di provvedimento ai sensi dell’art.31 del D.P.R. 380/2001, la loro localizzazione e la consistenza, son ben note al sig. *****OMISSIS***** ed al suo legale di fiducia avv. ***OMISSIS**, in quanto, lo stesso Avvocato, su mandato del sig. *OMISSIS* [...] chiedeva a questo Ufficio proroga dei termini previsti dall’Ordinanza n. 110, al fine verificare la sanabilità delle opere o procedere alla demolizione delle stesse, [...] ad oggi, non sono pervenute a questo Ente istanze edilizie in sanatoria, ai fini urbanistici ed ambientali, per manufatti in oggetto, né tanto meno comunicazione di inizio/avvenuta demolizione delle opere abusive rilevate, pertanto il sig. *****OMISSIS***** risulta inottemperante nei confronti degli obblighi previsti dall’Ordinanza n. 110 del 20/09/2024 [...]”.

Atteso che:

- ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. nelle zone dichiarate sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni deve darne preavviso scritto allo sportello unico comunale che provvede a trasmetterne copia al competente Ufficio Tecnico Regionale con allegato il progetto esecutivo redatto e debitamente firmato da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo professionale nonché dal Direttore dei Lavori;
- ai sensi dell’art. 94 co. 1 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., nelle località dichiarate sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità indicate nei decreti di cui all’art. 83, non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico della Regione;
- ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell’inizio dei lavori deve effettuare la denuncia, presentando preavviso scritto dei lavori che intende realizzare al competente Ufficio, corredato dal progetto esecutivo asseverato, contenente l’indicazione dei nominativi e domicilio delle figure professionali interessate; tale denuncia è finalizzata ad ottenere l’autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico o APP e la consequenziale acquisizione a deposito del relativo progetto presso l’Ufficio competente territorialmente;
- con deliberazione n. 5447 del 07.11.2002, la Giunta Regionale della Campania ha riclassificato i comuni campani dal punto di vista sismico e il comune di Solofra (AV) risulta classificato sismico di 2^a categoria;
- con l’entrata in vigore del decreto-legge 18/04/2019 n.32, poi convertito con modifiche e integrazioni nella legge 14 giugno 2019, n.55, è stato introdotto l’art.94-bis nel citato D.P.R. n. 380/01;
- l’art.94-bis, del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii., limitatamente al campo di applicazione del Testo Unico dell’Edilizia e ai soli lavori strutturali da eseguire in zona sismica, restringe – in attuazione dei suoi commi 3 e 4 - l’obbligo della preventiva autorizzazione ai soli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, così come indicati al comma 1 lettera a) dello stesso articolo e alle sue varianti sostanziali;
- in attuazione dell’art. 94-bis co.2 del vigente D.P.R. n. 380/01, l’ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il decreto 30/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’articolo 93”;

- in attuazione del citato decreto ministeriale 30/04/2020 e ai sensi del regolamento regionale 27 luglio 2020, n. 9, che ha novellato il precedente Regolamento 11 febbraio 2010, n. 4, la Regione Campania ha definito con decreto dirigenziale n.359 del 03/08/2020:
- l'elenco degli interventi relativi alle nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche di cui all'art.94 bis, co.1, lett.a), punto 2) del D.P.R. n. 380/01,
- l'elenco degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'art. 94 bis, co.1, lett.c) del D.P.R. n. 380/01,
- la definizione delle varianti non sostanziali di cui al co.2, art. 94-bis del D.P.R. n. 380/01.

Considerato che:

- i lavori in oggetto, relativamente alle strutture, sono iniziati senza darne il preavviso scritto all'Ufficio competente, in violazione dell'art. 93 co.1 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.;
- i lavori in argomento sono stati eseguiti senza la preventiva redazione di un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, in violazione dell'art. 93 co.2 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.;
- ricorrono i presupposti di cui alla PARTE II del D.P.R. n. 380/01, in quanto i lavori realizzati costituiscono potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità, essendo stati violati gli art. 93 e ss. del D.P.R. n. 380/01;
- il combinato disposto degli artt. 96 e 97 del T.U. D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii. e dell'art. 6 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. prevede che il dirigente del competente Ufficio del Genio Civile ordini la sospensione dei lavori e fissi un termine per denunciarli in sanatoria ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.;
- nelle more del rilascio del provvedimento sismico, il Comune competente per territorio, ai sensi dell'art. 6 co.3 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., è tenuto a adottare immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all'Autorità Giudiziaria e al Genio Civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 97 co. 4 del D.P.R. n. 380/01, l'ordine di sospensione dei lavori, eventualmente ancora in corso, produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria diviene irrevocabile.

Richiamato:

- l'art. 6 co.5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. che testualmente recita *"In caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. L'importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico"*.

Visti:

- gli artt.: 2. Denuncia dei lavori, 5. Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche e 6. Repressione delle violazioni della L.R.9/83 e ss.mm.ii.; nonché gli artt.: 69. Accertamento delle violazioni, 70. Sospensione dei lavori, 93. Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, 94. Autorizzazione per l'inizio dei lavori, 96. Accertamento delle violazioni, 97. Sospensione dei lavori e 103. Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 del Decreto Lgs. n. 165/2001.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. Genio Civile di Avellino, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dall'ing. Antonio Paolucci, Funzionario titolare di P.O. Contenzioso Sismico della medesima U.O.D., con prot.n. 418967 del 28/08/2025 (alla quale sono anche allegate le

dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – delle quali si prende atto – di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento).

ORDINA
ai sensi dell'art. 97 del D.P.R. n. 380/01 (art.22 della L. n. 64/74)

- alla ditta proprietaria: *****OMISSIS*****, nato a ***OMISSIS** il **OMISSIS* e residente in **OMISSIS** alla *****OMISSIS*****,

la sospensione dei lavori, qualora in corso, attinenti alle opere descritte in narrativa,

i cui dati sono qui da intendersi integralmente riportati, pena le comminatorie di legge, ai sensi del D.P.R. n° 380/01 e ss.mm.ii.

DISPONE

- che la ditta proprietaria: *****OMISSIS*****, nato a ***OMISSIS** il **OMISSIS* e residente in **OMISSIS** alla *****OMISSIS*****,

PRESENTI

presso l'Ufficio territorialmente competente a riceverla, **entro 90 giorni dalla data della notifica del presente atto**, la denuncia in sanatoria dei lavori indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 65 e 93 D.P.R. n. 380/01 e dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/01 e degli artt. 2 e 4 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.

Il progetto di che trattasi, da redigersi in conformità dell'art. 2 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. deve evidenziare le opere già eseguite e quelle che eventualmente si renderanno necessarie affinché le stesse risultino rispondenti alle norme tecniche vigenti nelle zone sismiche.

In sede di presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria, la ditta medesima deve procedere alla nomina del tecnico incaricato di effettuare il rilievo architettonico e la verifica strutturale, del Geologo e del Collaudatore (scelto in una terna di nominativi designati dall'ordine provinciale degli ingegneri o degli architetti, ai sensi dell'art.67 co. 4 del D.P.R. n. 380/01, nel caso di lavori eseguiti in economia) con rituale a termini di legge.

Il collaudatore (tenuto ad esercitare la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate a norma dell'art. 5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.) **deve provvedere**, ai sensi dell'art. 10 co. 2 del R.R. n. 4/2010, a vistare gli elaborati progettuali allegati alla denuncia dei lavori, prima della presentazione all'Ufficio competente a riceverla. Con tale visto il collaudatore attesta di aver effettuato il controllo preventivo di cui all'art. 5 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.

Il termine stabilito potrà essere prorogato, con provvedimento espresso del Genio Civile, esclusivamente a seguito di istanza debitamente motivata, ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L.R. n. 9/83 ss.mm.ii.

AVVISA

- **che** gli eventuali **lavori a farsi** potranno avere inizio solo dopo il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica in sanatoria e, comunque, solo dopo che il presente ordine di sospensione dei lavori avrà cessato di produrre i suoi effetti;
- **che**, ai sensi dell'art. 97 co. 4 del D.P.R. n. 380/01, il presente ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'Autorità Giudiziaria diviene irrevocabile;
- **che** in caso le opere contestate fossero già state demolite o rimosse, al fine di evitare l'irrogazione della sanzione di cui al punto precedente, entro il succitato termine di 90 giorni, il committente/proprietario è tenuto a comunicare e documentare al Genio Civile di Avellino l'avvenuta demolizione o, in alternativa, a trasmettere documentazione presentata al comune ai fini della successiva demolizione;

- **che** ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 5 della L.R. n.9/83 e s. m. e i., in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui sopra, questo Ufficio irrognerà al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00, aumentata, delle spese per le notificazioni e delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.

DISPONE altresì

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- a) a mezzo pec all'Ufficio Messis del Comune di Serino (AV) per la notifica:
 - alla ditta proprietaria: *****OMISSIS*****, nato a ***OMISSIS** il **OMISSIS* e residente in **OMISSIS** alla *****OMISSIS*****,;
- b) attraverso l'inserimento sul portale NdR:
 - alla **Procura della Repubblica** presso il Tribunale competente territorialmente, unitamente alla documentazione di cui alle premesse, alla quale, successivamente, questo Ufficio provvederà ad inviare le proprie deduzioni in merito, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii.;
- c) a mezzo pec:
 - al **Responsabile dell'U.T. del Comune di Solofra (AV)** per l'adozione dei provvedimenti consequenziali in caso di inottemperanza, nonché per l'adozione, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, d'ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 6 co. 3 della L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii. Il medesimo è tenuto, inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., a verificare l'osservanza del presente decreto;
- d) in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - al sito istituzionale per la pubblicazione di cui all'art. 5 co. 1 let. o) della L.R. n.23/2017 (Regione Campania Casa di Vetro).

Ai sensi dell'art. 97 comma IV del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., il presente Decreto produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Si dà atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

DOTT.SSA ELISABETTA ROMANO